

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1503 del 31/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna. MODIFICA, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dell'AUA rilasciata con Provvedimento ARPAE n. 4972 del 01.10.2018 (confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP competente con Atto prot. n. 62800 del 22.10.2018) relativa all'Ospedale CECCARINI, sito in comune di RICCIONE, VIALE FROSINONE, 1
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1548 del 31/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna. MODIFICA, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dell'AUA rilasciata con Provvedimento ARPAE n. 4972 del 01.10.2018 (confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP competente con Atto prot. n. 62800 del 22.10.2018) relativa all'Ospedale CECCARINI, sito in comune di RICCIONE, VIALE FROSINONE, 1.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" - Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il

riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;

- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione AUA rilasciata all'Azienda USL della ROMAGNA con Provvedimento di ARPAE n. 4972 del 01.10.2018 (confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di RICCIONE con Atto prot. n. 62800 del 22.10.2018), relativa all'Ospedale CECCARINI sito nel Comune di RICCIONE, VIALE FROSINONE, 1;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie (S1, S2 e S3)

ex art. 124 D.lgs. 152/2006;

- comunicazione in materia di impatto acustico ex art.4 della L.447/95;

VISTA l'istanza di modifica dell'AUA sopra richiamata, presentata ai sensi dell'art. 273-bis c. 15 e 16 del D.lgs. n. 152/2006, dall'Azienda USL della ROMAGNA in data 04.11.2019 finalizzata all'esenzione dall'applicazione dei valori limite di emissione in atmosfera e delle relative verifiche annuali, in relazione ai gruppi elettrogeni di emergenza (E6, E7, E8), motivata dal fatto che gli impianti non sono in funzione per più di 500 ore all'anno e l'effettuazione delle analisi periodiche in condizioni di funzionamento a regime richiederebbe l'accensione per un tempo maggiore a quanto strettamente necessario per le prove di funzionamento, con un aumento dei rischi di interferenza sull'attività sanitaria;

VISTA la nota PGRN/2019/182890 del 27.11.2019 con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica relativa all'istanza presentata, favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che la comunicazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che il richiedente ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, che possa darsi luogo alla modifica ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre di togliere dalla parte dispositiva prescrittiva l'impianto di cogenerazione alimentato a gas metano avente una potenza termica nominale pari a 0,54 MWt, in quanto rientra tra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, e pertanto non necessita di autorizzazione;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è

individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di **MODIFICARE** ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni richiamate in premessa, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata all'Azienda USL della ROMAGNA, con Provvedimento di ARPAE Rimini n. 4972 del 01.10.2018 (confluita nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di RICCIONE con Atto prot. n. 62800 del 22.10.2018), relativa all'Ospedale CECCARINI, sito nel Comune di RICCIONE, VIALE FROSINONE, 1;
2. di sostituire l'Allegato C del Provvedimento di ARPAE n. 4972 del 01.10.2018, con l'Allegato A al presente Provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018, il quale dovrà essere conservato presso l'Ospedale CECCARINI, unitamente al presente provvedimento, entrambi esibiti ad eventuali richieste di controllo;
4. che il presente atto, firmato digitalmente, sia trasmesso al SUAP del Comune di RICCIONE, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), da inviare in forma digitale al richiedente, ad ARPAE Rimini, AUSL, competenti uffici comunali e Hera spa;
5. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
7. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA:**CONDIZIONI:**

Presso la struttura ospedaliera sono presenti 8 punti di emissione convogliati derivanti da:

- N.3 generatori di vapore alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente pari a 1,34 MWt (E1), 1,34 MWt (E2), 0,93 MWt (E3);
- N.1 caldaia a condensazione ad uso civile alimentata a gas metano di potenzialità pari a 1,49 MWt (E4);
- N.1 impianto di cogenerazione alimentato a gas metano avente una potenza termica nominale pari a 0,54 MWt, per la produzione di energia elettrica (autoconsumo e vendita) e recupero calore (E5); Essendo la potenzialità inferiore a 1 MW, il suddetto impianto rientra tra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. gg della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.;
- N.3 Gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio di potenzialità pari rispettivamente a 1,15 MWt (E6), 1,15 MWt (E7) e 2,24 MWt (E8);
- E' altresì presente l'emissione convogliata in atmosfera collegata alle cappe aspiranti asservite alle attività di cucina per la preparazione pasti (denominata d'ufficio E9). Questa emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto ricade fra gli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06: Allegato IV parte I lett. e) "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie";

PRESCRIZIONI:

A) PUNTI DI EMISSIONE E LIMITI

E1 – Generatore di Vapore n° 1. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 1,34 MWt
- Combustibile utilizzato: gas metano.

- Consumo orario massimo di combustibile: 0,037 m³/s
- Portata: 2.258 Nm³ /h.
- Durata: 11 h/giorno (4.300 h/anno ca.).
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 14 m.
- Sezione: 0,159 m².
- Temperatura: 135 °C ca.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E2 – Generatore di Vapore n° 2. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 1,34 MWt
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,037 m³/s
- Portata: 2.258 Nm³ /h.
- Durata: 11 h/giorno (4.300 h/anno ca.).
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 14 m.
- Sezione: 0,159 m².
- Temperatura: 99 °C ca.
- Impianto di abbattimento: non previsto
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E3 – Generatore di Vapore n° 3.

- Potenzialità Termica nominale: 0,93 MWt
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,026 m³/s
- Portata: 1.568 Nm³/h.
- Durata: 0,50 h/giorno (500 h/anno ca.).
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 14 m.
- Sezione: 0,159 m².
- Temperatura: 128 °C ca.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E4 – Caldaia a condensazione n° 4. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 1,49 MWt
- Combustibile utilizzato: gas metano.
- Consumo orario massimo di combustibile: 0,044 m³/s
- Portata: 2.607 Nm³/h. - Durata: 11 h/giorno (4.000 h/anno ca.).
- Frequenza: 365 giorni/anno.
- Altezza: 22 m.
- Sezione: 0,159 m².
- Temperatura: 84 °C ca.
- Impianto di abbattimento: non previsto.
- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/ Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/ Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E6 – Gruppo elettrogeno di emergenza n° 1. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 1,15 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio. - Portata: 2.220 Nm³/h;
- Durata: 9 minuti/giorno ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 giorni/anno
- Altezza: 3 m
- Temperatura: 490 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

*Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

E7 – Gruppo elettrogeno di emergenza n° 2 - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 1,15 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata : 2.220 Nm³ /h;
- Durata: 9 min/g ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 g/anno
- Altezza: 3 m - Temperatura: 490 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

*Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

E8 – Gruppo elettrogeno di emergenza n° 3 - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.

- Potenzialità Termica nominale: 2,24 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata : 9.300 Nm³/h;
- Durata: 9 minuti/giorno ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 giorni/anno
- Altezza: 3 m - Temperatura: 545 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

*Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

B) CONDIZIONE DI NORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco.

C) MISURAZIONE DELLE EMISSIONI CON METODI DISCONTINUI DI PRELIEVO ED ANALISI

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Sezione Prov.le di Rimini) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	UNI 9968:1992; Analizzatori automatici (IR, FTIR, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (D.M. 25/08/00 all. 1);

	UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR);
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I metodi contrassegnati con (*) sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche (se previste/presenti) sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio del SAE, la eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

D) ALTRE PRESCRIZIONI

- a) Per i generatori di vapore e la caldaia (E1, E2, E3, E4), l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, nonché il rispetto dei valori limite in emissione, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti dell'impianto;
- b) Per i gruppi elettrogeni di emergenza (E6, E7, E8), l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti degli impianti;
- c) Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dovrà presentare alla scrivente Agenzia, la registrazione delle ore operative dell'anno precedente relative ai gruppi elettrogeni di emergenza (E6, E7, E8);
- d) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- e) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- g) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- h) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5

diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

- i) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- j) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- k) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.